

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito, transazione non approvata dall'Agenzia delle Entrate, deposito della domanda, termini

Deve ritenersi ben possibile depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione non approvata dai creditori istituzionali (nella specie, dall'Agenzia delle Entrate) prima ancora che sia scaduto il termine di cui all'art. 182-bis, comma 4, ultima parte, L. Fall., non essendo questo delineato come termine dilatorio della presentazione della domanda, quanto piuttosto della adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito, sicché la norma va ritenuta pienamente rispettata laddove il Tribunale fissi l'udienza di omologazione successivamente alla maturazione del termine di 90 giorni dal deposito della proposta, non potendo legittimamente pronunciarsi prima che lo stesso sia interamente decorso.

Corte di appello di Venezia, provvedimento del 2.11.2023

..omissis...

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate ripropone la censura già svolta in sede di opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito relativa alla illegittimità della richiesta di applicazione dell'art. 182-bis, comma 4, ultima parte, L.F. motivata in ragione del mancato rispetto del termine di novanta giorni, da cui deriverebbe (in tesi) la necessità di respingere l'omologa ottenuta da --- in primo grado.

1.1 Il motivo è infondato, in quanto deve ritenersi ben possibile depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione non approvata dai creditori istituzionali (nella specie, dall'A.d.E.) prima ancora che sia scaduto il termine di cui all'art. 182-bis, comma 4, ultima parte, L.F., non essendo questo delineato come termine dilatorio della presentazione della domanda, quanto piuttosto della adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito, sicché la norma va ritenuta pienamente rispettata laddove il Tribunale fissi l'udienza di omologazione successivamente alla maturazione del termine di 90 giorni dal deposito della proposta, non potendo legittimamente pronunciarsi prima che lo stesso sia interamente decorso.

1.2 Ciò, peraltro, risulta aderente alla ratio della norma, che nel prevedere il termine di 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento per la formalizzazione dell'adesione risponde all'esigenza di permettere ai soggetti istituzionali (Amministrazione finanziaria ed enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) di disporre di un periodo di tempo adeguato per poter assumere scelte consapevoli prima che il Tribunale si determini in via definitiva sull'omologa dell'accordo, ma non impedisce certamente il deposito del ricorso prima che sia scaduto il termine, né che l'Amministrazione possa determinarsi anche prima dello scadere del termine laddove ritenga di disporre già degli elementi necessari e sufficienti per potersi esprimere consapevolmente, come è in effetti avvenuto nel caso di specie.

Invero, che l'Agenzia delle Entrate disponesse di tutte le informazioni necessarie per poter assumere una decisione consapevole in relazione alla proposta rivolta dalla ricorrente --- risulta evidente alla luce di quanto sopra evidenziato nella parte in fatto sub 8 e 14, e segnatamente alla luce del fatto che l'Agenzia: A) con atto del 30.1.2023 aveva proposto opposizione avverso l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con istanza di trattamento dei debiti tributari argomentandola diffusamente sulla base delle seguenti censure: 1) illegittimità della richiesta di applicazione dell'art. 182-bis, comma 4, L.F., per insussistenza del presupposto della mancata adesione dell'Amministrazione, posto che nel caso in esame non si può parlare di mancata adesione dell'A.F.; 2) impossibilità di avviare le trattative, instaurare un contraddittorio con la ricorrente (al fine di valutare l'attivo sociale, l'alternativa fallimentare) e di sottoscrivere un eventuale accordo con le relative clausole; 3) inapplicabilità del cram down e della contestuale richiesta di estensione degli effetti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria ex art. 182-septies L.F. e, B) in data 22.3.2023 (prima ancora, quindi, che il Tribunale si esprimesse sulla domanda della società) l'Agenzia delle Entrate trasmetteva alla società il proprio dissenso (voto negativo) alla proposta di transazione fiscale avanzata in data 23.12.2022, così motivando: "--- Tutto ciò premesso si ritiene: 1. l'inammissibilità giuridica dell'accordo e della procedura, laddove: - la scelta processuale della ricorrente ha costretto l'Agenzia ad esprimersi nel più ristretto termine di trenta giorni previsto dall'art. 182 bis L.F., termine di natura perentoria previsto per l'opposizione, di fatto impedendo/limitando la valutazione della proposta; - non ci sono state trattative propedeutiche all'accordo, né prima del deposito del ricorso, né dopo, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, ex art. 182-septies; - non è stato possibile instaurare un contraddittorio con la ricorrente, avviare un confronto con gli advisors e la società in merito alla proposta, al piano, alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, chiedere chiarimenti/integrazioni e sottoscrivere un eventuale accordo. Accordo che avrebbe dovuto contenere le clausole relative alle ipotesi di risoluzione, all'imputazione di eventuali pagamenti, ecc. Di fatto l'unica opzione rimasta era la semplice accettazione o meno della proposta così come formulata dalla ricorrente; - nel caso di specie, non potendosi valutare l'attivo proprio della società e quindi l'alternativa fallimentare, sono inapplicabili il cram down e la contestuale richiesta di estensione degli effetti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria ex art. 182-septies L.F. 2. La mancata fattibilità del piano, atteso che il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società --- (ex

affittuaria dell'azienda di --- con decreto depositato il 22.02.2023 e che il capitale sociale di --- detenuto da --- è stato sottoposto a sequestro preventivo convalidato con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 25.01.2023. In quanto innanzi esposto, in conformità al parere della Direzione Regionale Veneto, si ritiene non potersi dare seguito alla proposta di parte".

In disparte l'osservazione che l'Agenzia non ha neppure dedotto in quali termini avrebbe potuto diversamente determinarsi, ovvero si sarebbe in concreto determinata, laddove --- avesse atteso novanta giorni prima di depositare il ricorso per l'omologa dell'accordo.

1.3 In definitiva, l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato nei fatti di non aver bisogno di un termine più lungo (ovvero dei 90 giorni concessi per legge) per potersi esprimere nel merito della transazione, confermando, contrariamente a quanto sostenuto, di aver avuto a disposizione tutti gli elementi per poter giungere a una decisione consapevole, essendosi tutelata, dapprima presentando il ricorso in opposizione all'omologazione - le cui motivazioni non sono state di solo rito (mancato decorso dei 90 giorni previsti per legge), ma anche di merito - e quindi esprimendo un formale dissenso alla proposta con atto trasmesso alla società in data 22.3.2023 sviluppante le medesime doglianze, poi ulteriormente riprese nel presente reclamo.

2. Con il secondo motivo l'Agenzia lamenta la inapplicabilità nel caso in esame del cram down e della contestuale richiesta di estensione degli effetti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria ex art. 182-septies L.F. Assume, nello specifico: a) che le trattative si sarebbero interrotte nel momento stesso in cui aveva ricevuto la proposta di transazione, sicché mancherebbe il primo presupposto applicativo di tale disposizione e cioè l'essere stati messi in condizione di partecipare alle trattative in buona fede e aver ricevuto una completa ed aggiornata informazione sull'accordo; b) che non sussisterebbe neppure l'ulteriore requisito richiesto per l'estensione degli effetti dell'accordo, e cioè che i creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori della stessa, mentre nel caso di specie non sarebbe stata data all'Agenzia la possibilità di valutare la proposta e di aderire nei 90 giorni dal deposito della stessa.

2.1 Il motivo è infondato in relazione a entrambi i profili in contestazione.

2.2 Con riguardo al primo, l'allegazione della reclamante secondo cui le trattative si sarebbero interrotte nel momento stesso della ricezione della proposta transattiva formalizzata unitamente al Piano e alla Proposta, venendo conseguentemente meno il requisito previsto dall'art. 182-septies, comma 2, lettera a), L.F., non trova riscontro nello sviluppo dell'interlocuzione sviluppatasi tra la società e l'Agenzia, così come ricostruita dalla prima nella memoria difensiva depositata in questo grado sub B), lettera a), da pag. 28 a pag. 31, risultando in concreto rispettata la prescrizione per cui, affinché gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, è necessario (tra l'altro) che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti.

2.3 Con riguardo al secondo, la tesi dell'Agenzia si basa su un errato presupposto, e segnatamente su quello secondo cui la disposizione dettata dal richiamato art. 182-septies ["La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici"] richiederebbe la previa adesione formale dei creditori rappresentanti il 75 per cento del valore dei crediti della categoria svantaggiata.

Tale opzione esegetica trascura invero di considerare:

a) che la sussistenza dei presupposti per il cram down va verificata (e quindi può operare laddove il Tribunale ritenga di farne applicazione) prima che gli effetti dell'Accordo siano estesi ai creditori non aderenti, con la conseguenza che per effetto della valutazione favorevole, la mancata adesione dell'A.F. - sia espressa, che tacita - viene riconfigurata in voto positivo, con ogni conseguenza legale, e quindi anche ai fini dell'estensione degli effetti (nella specie dell'omologa forzata della transazione fiscale non accolta) agli altri creditori appartenenti alla categoria dei creditori pubblici non aderenti;

b) che in relazione alla classe dei crediti tributari il voto che rileva non è quello espresso dal Fisco, in quanto evidentemente illegittimo ove sia passibile di conversione forzosa da parte del Tribunale, ma quello risultante dal cram down. E del resto non vi è ragione per cui dovrebbe essere dato peso a un provvedimento illegittimo dell'Amministrazione finanziaria e non a quello, legittimo per definizione, dell'Autorità giudiziaria concernente la riforma dell'atto amministrativo da cui il voto deriva. Mentre gli altri creditori possono, infatti, esprimere un voto anche contro il proprio interesse (e, peraltro, anche in questo caso entro certi limiti), ciò non è consentito ai creditori pubblici, la cui azione è soggetta al principio della discrezionalità vincolata, in base al quale le Entrate, come gli enti previdenziali, sono tenute a ricercare il miglior recupero dei loro crediti anche alla luce della situazione del debitore, con la conseguente approvazione delle proposte convenienti rispetto alla liquidazione giudiziale e il conseguente rigetto di quelle non convenienti.

3. Con il terzo motivo l'A.d.E. deduce il vizio di violazione dell'art. 182-bis, co. 8, L.F., per non avere il Tribunale tenuto conto della modifica sostanziale della proposta di accordo intervenuta prima dell'omologazione e della conseguente necessità di rinnovare le manifestazioni di consenso.

3.1 Il motivo è infondato.

3.2 La disposizione in tesi violata - secondo cui: "Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma" - deve ritenersi riferita al solo caso in cui, per effetto di una modifica di ordine sostanziale del Piano e della Proposta, risulti in qualsiasi modo pregiudicata (in punto di minore offerta, ovvero in relazione a tempistiche di pagamento, o in ordine a diverse modalità di esecuzione del piano in ipotesi più rischiose e/o svantaggiose per il ceto creditorio) la posizione di tutti (o solo alcuni) creditori, circostanza che nella specie tuttavia non ricorre. Invero, alla luce della modifica apportata al Piano e alla Proposta con atto del 3.4.2023 è conseguito solamente un miglioramento del trattamento inizialmente previsto per i creditori, sicché non vi sono diritti che effetto di questa risultino maggiormente compressi in guisa tale da rendere necessaria una nuova manifestazione di consenso, donde l'irrazionalità di una nuova chiamata al voto dei creditori per esprimersi su una proposta migliore di quella sulla quale si erano già favorevolmente espressi.

E che si tratti di una proposta solo migliorativa risulta evidente laddove si consideri che --- che si è resa disponibile ad erogare l'ulteriore importo di 195.000 euro a titolo di nuova finanza (subordinatamente all'omologa degli accordi ai creditori di --- oltretutto seguendo l'ordine delle cause legittime di prelazione (cfr. doc. 22 e doc. 24 di parte ricorrente/reclamata), mettendo detta somma a disposizione, innanzitutto dei creditori privilegiati, compresi quelli previdenziali e sino a concorrenza dell'intero importo di 126.617 euro (per l'effetto è previsto che l'I.N.P.S. venga trattato come creditore non aderente da pagare entro 120 giorni dall'omologa ex art. 182-bis, primo comma, lett. b), L.F.), mentre il restante importo, pari a euro 55.842 è previsto vada ad integrare il fondo previsto dal Piano, che nel caso non si verificassero passività sopravvenute verrà messo a disposizione dei creditori pubblici, e quindi a vantaggio dell'Erario, così da integrare la percentuale del 25% allo stesso offerta, portandola al 33,2%.

Quella sollevata dall'Agenzia è pertanto un'obiezione di mera forma che va pertanto respinta.

4. Con riguardo, infine, alla richiesta di condanna della proponente alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione e di reclamo, ne va disposto il rigetto coerentemente con il rigetto dell'impugnazione.

Atteso l'esito del giudizio di reclamo, l'A.d.E. va condannata al pagamento delle spese del reclamo nella misura che si liquida in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int., considerata la

causa di valore indeterminabile e di complessità media ed applicati parametri di liquidazione prossimi ai valori minimi.

Va escluso l'obbligo dell'amministrazione reclamante di versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, e quindi anche dal versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 778/2016; Cass. n. 28250/2017).

PQM

La Corte così provvede: rigetta il reclamo; condanna la reclamante Agenzia delle Entrate a rimborsare alla resistente reclamata, ---, le spese di lite del giudizio di reclamo, che liquida per compensi in € 1.450, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
